



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 5 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 700010139259 Sezione Polizia Stradale di Ragusa del 26.09.2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il verbale di contestazione n.° 700010139259 Sezione Polizia Stradale di Ragusa del 26.09.2013, ore 18,15, redatto dalla Sezione Polizia Stradale in riferimento alla contestazione di violazione effettuata dagli Ispettori A.C. GUASTELLA G. (265516) unitamente al ASS. LICCO S. (299339) entrambi appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Ragusa, in data 26.09.2013 presso il Piazzale d'ingresso porto di Pozzallo, comune di Pozzallo, provincia di Ragusa, al Sig. Salonia Giuseppe, nato a Ragusa il 02.10.1957 ed ivi residente in C/da Giummarresi, conducente del complesso veicolare costituito da trattore stradale (ATVC), targato EP831RF, con semirimorchio (RIMS), targato AF08704, che effettuava attività di trasporto alimenti, nella fattispecie grano duro greco, per conto della Ditta "AGRICOM" di Fargione Rosaria & C. S.n.c. con sede a Modica in C/da Bussello Modica Giarratana, 9/A, di cui è legale rappresentante il Sig. SALONIA Giovanni, nato a Ragusa il 22.08.1966 e residente a Modica in C/da Bussello Modica Giarratana, 9/A.

Atteso che i predetti Sig. SALONIA Giuseppe, quale conducente, ed il Sig. SALONIA Giovanni quale rappresentante legale della Ditta "AGRICOM" di Fargione Rosaria & C. S.n.c con sede a Modica in C/da Bussello Modica Giarratana, 9/A, obbligati in solido, hanno violato il D. Lgs. 193/2007 art. 6, comma 3 e REGOLAMENTO CE 852/2004 art. 6, comma 2, perchè "con veicolo sopra indicato effettuava attività di trasporto alimenti nella fattispecie trasportava grano duro greco senza la dovuta registrazione presso la ASP competente."

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, D. Lgs. n.° 193 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 1.000,00 da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato al conducente immediatamente in data 26.09.2013 quale trasgressore, mentre, alla ditta Agricom, obbligata in solido, in data 20.11.2013 a mezzo servizio postale (Raccomandata/A.R.), specificando ad entrambi la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dal Sig. SALONIA Giovanni, nella qualità di legale rappresentante della Ditta "AGRICOM" di Fargione & C. s.n.c, con nota prot. n.° E - 0023391 del 28.10.2013;

Viste le controdeduzioni a firma del Dr. DI MAURO Gaetano, V. Questore Agg., Sezione Polizia Stradale di Ragusa ed i documenti allegati, prot. n° 176030/130009188.221.4 del 30.12.2013;

Visto il verbale di audizione e le dichiarazioni rese dalla D.ssa OCCHIPINTI Carmela, nella qualità di delegata del Sig. SALONIA Giovanni, presso la sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Piazza Igea, n.º 1, il giorno 28.01.2014, alle ore 12,00;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. SALONIA Giovanni, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

La ditta in data 29.07.2013 ha provveduto a sostituire la motrice targata DB 589GL con una nuova motrice targata EP 831RF, lasciando invariato il rimorchio cassone targato AF08704. Detto rimorchio risulta regolarmente collaudato in funzione della nuova motrice. Tuttavia la ditta non ha provveduto ad effettuare la prescritta comunicazione all'ASP dell'avvenuta sostituzione, nonostante l'accertamento fosse avvenuto a distanza di tempo dalla sostituzione.

La ditta ha immediatamente provveduto alla comunicazione della variazione DIA il 04.10.2013 a distanza di pochi giorni dall'accertamento.

Risulta dalla DIA del 04.05.2011 il modello e la targa della motrice targata DB589GL ed il relativo rimorchio targato AF08704.

Risulta anche dal documento di avvenuta registrazione della DIA da parte dell'ASP recante il n° 088006494100724M080041 la seguente prescrizione:

"In caso di non conformità accertata durante qualsivoglia controllo ispettivo, saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 54 del Regolamento CE 882/2004 e le eventuali sanzioni previste dal d. lgs. 193/2007".

Appare evidente pertanto la esistenza della violazione e la fondatezza della contestazione fatta nei confronti sia del trasgressore in quanto conducente del mezzo sia nei confronti della ditta, nella persona del titolare in quanto proprietaria del mezzo e quindi obbligata in solido.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto che la circostanza che il rimorchio cassone ove si trovavano le derrate risultava comunque regolarmente registrato può costituire una attenuante ai fini della quantificazione della sanzione da applicare;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. SALONIA Giuseppe, quale conducente, ed al Sig. Salonia Giovanni quale Legale rappresentante della Agricom di Fargione Rosaria e C. s.n.c. in premessa generalizzati, il pagamento in solido della somma totale di €. 500,00 (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (si applica una sanzione pari al minimo edittale);

INGIUNGE

agli stessi, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 500,00

- Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;
- Bolli €. 16,00

Per complessivi € 566,00 (cinquecentosessatasei/00 euro)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: **“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”**. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione. E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. SALONIA Giovanni, nato a Ragusa il 22.08.1966, residente a Modica, C/da Bussello Modica Giarratana 9/A in qualità di legale rappresentante della Ditta “AGRICOM” di Fargione Rosaria & C. S.n.c. con sede a Modica in C/da Bussello Modica Giarratana, 9/A è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- al Sig. SALONIA Giuseppe, nato a Ragusa il 02.10.1957, ed ivi residente, C/da Giummarresi, s.n. si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro.

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 10 FEB. 2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Arch. Angelo Aliano

